

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI LACCHIARELLA

Città Metropolitana di Milano

P.zza Risorgimento, 1 - 20084 Lacchiarella (MI)

Rep. n. _____ del _____

**CONTRATTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONTRATTO D’APPALTO DI SERVIZIO DI GESTIONE E TUTELA DEL
VERDE NELLE AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE TRIENNIO 2026/2029
(CIG BAFD17F483 - CUI S80094250158202100003 – CPV 7731000-6)**

L’anno 2026, il giorno _____ del mese di _____, presso la residenza
municipale del Comune, in P.zza Risorgimento n. 1, avanti a me _____,
Segretario del Comune di Lacchiarella in forza del decreto del Sindaco
_____, autorizzato a rogare gli atti in cui l’ente è parte ai sensi dell’art. 97,
comma 4, lettera c) del D.Lgs. 267/2000, sono personalmente comparsi i signori:

- _____ nato a _____ il _____, che dichiara di intervenire
in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di
Lacchiarella, codice fiscale 80094250158, partita IVA 04958350151, che rappresenta
nella sua qualità di Responsabile del Settore Gestione del territorio e del patrimonio,
innovazione tecnologica, nominato con decreto sindacale n. _____ e quindi
con i poteri per rappresentare il Comune di Lacchiarella negli atti aventi rilevanza
negoziale, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Comune” – da un
lato;

- _____, in qualità di legale rappresentante della _____ (C.F. e P.IVA
_____), con sede legale in _____, Via _____, di seguito
nel presente atto denominato semplicemente “Appaltatore” – dall’altro;

Dell'identità personale e capacità delle sopra costituite parti, io Segretario Comunale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO CHE

- con determinazione del Responsabile del Settore Gestione del Territorio n. [redacted] del [redacted] veniva espressa la volontà dell'Amministrazione Comunale di procedere all'affidamento del servizio di gestione e tutela del verde pubblico comunale triennio 2026/2029;

- in esito alla gara in questione, con determinazione n. [redacted] del [redacted] si procedeva all'approvazione dei verbali di gara ed alla conseguente approvazione ex art. 17 comma 5 del d.lgs. 36/2023, per i motivi indicati in premessa, da intendersi qui integralmente riportati, della proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico [redacted], fatta salva la condizione del positivo esito delle verifiche e dei controlli di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del d.lgs. 36/2023;

- in esito alla verifica dei requisiti ex artt. 94-95 e ss. del d.lgs. 36/2023 in capo all'operatore economico aggiudicatario, con determinazione del Responsabile del Settore Gestione del Territorio n. [redacted] del [redacted] veniva aggiudicato l'appalto per il servizio di gestione e tutela del verde pubblico comunale triennio 2026/2029 all'operatore economico [redacted]

- è decorso il termine di 32 gg dall'invio dell'ultima comunicazione di aggiudicazione, necessario per procedere alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 18, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 (c.d. stand still).

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La premessa fa parte integrante e sostanziale di questo atto;

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il Comune affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, il servizio di gestione e tutela del verde pubblico comunale triennio 2026/2029 ai termini e alle condizioni di cui al presente contratto ed ai termini e condizioni di cui alle specifiche tecniche indicate nel Capitolato speciale di appalto allegato alla determinazione del Settore Gestione del Territorio n. [REDACTED] del [REDACTED], nonché all'offerta tecnica dell'Appaltatore i quali, anche se qui non allegati, devono intendersi integralmente richiamati ed accettati da entrambe le parti, in quanto parte integrante e sostanziale del presente contratto. L'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto integralmente e a perfetta regola d'arte, con massima cura e diligenza, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, nel rispetto dei tempi e delle modalità previsti nel Capitolato d'appalto, nonché secondo quanto previsto, se migliorativo, nell'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

Art. 2 - Durata dell'appalto

Il presente contratto decorre dalla data del [REDACTED] fino al [REDACTED].
Il Comune si riserva la possibilità, ai sensi dall'art. 120 comma 10 del d.lgs. 36/2023, nonché ai sensi dell'articolo 6 del Capitolato speciale d'appalto, di prorogare l'affidamento del servizio per un periodo massimo di sei mesi per la conclusione dell'iter della nuova procedura di gara da espletarsi dopo la scadenza del presente contratto.

Art. 3 - Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dell'appalto viene determinato – tenuto conto del ribasso offerto –

nella somma di € _____ di cui € _____ quali oneri di sicurezza, il tutto oltre IVA nella misura del 22%.

Ai sensi dell'articolo 13 del Capitolato speciale d'appalto, i pagamenti in favore dell'Appaltatore saranno effettuati, entro trenta giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica con cadenza mensile, al Protocollo generale del Comune previa verifica dei servizi eseguiti ed acquisizione della documentazione comprovante la regolarità contributiva e fiscale della ditta. Sui compensi comunque spettanti all'Appaltatore sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute al Comune a seguito di inadempienze ovvero a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Art. 4 - Responsabile dell'attuazione del contratto

Il Comune di Lacchiarella nomina quale responsabile della corretta esecuzione del contratto e per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo il _____.

Art. 5 - Modalità di rapporto con gli uffici competenti

Ogni rapporto intercorrente tra l'Appaltatore e il Comune inerente alla prestazione oggetto del presente contratto sarà tenuto dal _____, in qualità di referente dell'operatore economico _____, il quale dovrà intervenire tempestivamente in caso di problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio e garantire la reperibilità durante le diverse fasce orarie.

Art.6 - Assicurazioni e garanzie fideiussorie

A garanzia degli impegni assunti col presente contratto l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 117 del Codice dei Contratti, ha prestato cauzione definitiva di _____, tramite polizza fideiussoria n. _____, rilasciata in data _____ da _____, Sede Legale e Direzione Generale in

[REDACTED]

La garanzia dovrà essere reintegrata dall'Appaltatore entro il termine di 10 giorni consecutivi dal ricevimento della richiesta dell'Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'appaltatore.

L'Appaltatore ha inoltre presentato polizza assicurativa n. [REDACTED] di Responsabilità civile (RCT) in corso di validità, rilasciata da [REDACTED] di [REDACTED] per danni cagionati a terzi (compresa l'Amministrazione committente) nello svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico con i seguenti massimali:

- Euro 5.000.000,00 per sinistro (comprendente i danni a cose);
- Euro 5.000.000,00 per persona.

e per Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) con i seguenti massimali:

- Euro 5.000.000,00 per sinistro (comprendente i danni a cose);
- Euro 2.500.000,00 per persona.

L'Appaltatore si impegna a garantire la copertura assicurativa per tutto il periodo di durata dell'appalto e a non modificarne il contenuto; la polizza non deve prevedere franchigie o, in caso contrario, le franchigie non potranno essere opposte ai terzi o alla committente. Resta, comunque, inteso che l'Appaltatore dovrà risarcire i maggiori danni non coperti dalla polizza assicurativa. L'Appaltatore è tenuto, altresì, a consegnare alla committente copia delle quietanze di pagamento del premio relativo al periodo di rinnovo della copertura assicurativa entro 20 giorni dall'avvenuto pagamento e comunque dovrà essere in grado di provare in qualsiasi momento la validità e l'efficacia della copertura assicurativa di cui trattasi.

Art. 7 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'Appaltatore deve osservare, oltre agli obblighi già previsti dal Capitolato speciale d'appalto, le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. È altresì obbligato a rispettare le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Nell'esecuzione delle prestazioni affidate, l'Appaltatore è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire l'incolumità degli addetti al servizio, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, rimanendo unico responsabile degli eventuali danni e degli inconvenienti arrecati.

Art. 8 - Adempimenti in materia antimafia.

In relazione al presente contratto, avente valore complessivo superiore ad € 150.000,00 (IVA esclusa), è stata richiesta la comunicazione e l'informazione antimafia (art. 83, comma 3 del D.Lgs. 159/2011).

A seguito della verifica effettuata sul punto tramite informazione antimafia inoltrata attraverso sistema SICEANT banca Data Nazionale Antimafia in data

L'Amministrazione dichiara, fin d'ora, di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 92 della legge n.159/2011, con la conseguenza che la validità del contratto resta subordinata all'esito delle informative prefettizie relative agli accertamenti antimafia.

In caso di esiti ostativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 comma 3 del D. lgs. n. 159/2011, il contratto verrà risolto immediatamente e automaticamente, fatto salvo il pagamento di quanto già eseguito.

Il Comune recederà dal presente contratto in caso di comunicazione di una delle cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011

o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, D.Lgs n. 159/2011.

Art. 9 - Divieti per l'esecutore

Il contratto d'appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.

La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto. L'Appaltatore può cedere a terzi il credito derivante dal Contratto, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 120, comma 13, del Codice e a condizione che la stazione appaltante accetti espressamente la cessione.

Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, la cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla stazione appaltante.

La stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a servizi con questo stipulato. In caso di cessione del credito, tutti gli obblighi in tema di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 si applicano anche al cessionario. In ogni caso, l'Appaltatore non deve conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui sopra, la stazione appaltante avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Art. 10 - Anticorruzione.

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva al Comune e alla Prefettura di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il

relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale ovvero per qualsivoglia ulteriore reato contro la pubblica amministrazione nei confronti di funzionari dell'Ente per fatti e circostanze inerenti alle attività relative alla stipula ed esecuzione del contratto.

Il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del C.C., qualora nei confronti del legale rappresentante dell'operatore economico, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 C.P., 318 C.P., 319 C.P., 319bis C.P., 319-ter C.P., 319-quater C.P., 320 C.P., 322 C.P., 322bis C.P., 346bis C.P., 353 C.P., 353bis C.P.

Art. 11- Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge, a pena di nullità assoluta del contratto.

A tal fine l'Appaltatore ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, agli affidamenti di servizi da parte di soggetti pubblici sul quale ricevere i pagamenti scaturenti dal presente contratto, nonché i dati anagrafici delle persone autorizzate ad operare su di esso.

Art. 12 – Accertamenti e controllo delle prestazioni da parte del Comune di

Lacchiarella

Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare le verifiche e controlli sul mantenimento da parte dell'Appaltatore dei requisiti certificati e/o dichiarati dallo stesso ai fini della stipula del contratto.

E' facoltà dell'Amministrazione effettuare in qualsiasi momento, con le modalità che riterrà opportune, in contraddittorio con il responsabile tecnico dell'operatore economico aggiudicatario, appositi controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato e alle normative vigenti in materia.

I controlli soprattutto, indicativamente avranno per oggetto la verifica dei seguenti aspetti:

1. quantità di aree verdi mensilmente sfalciate, quantità interventi mensilmente effettuati su alberature, siepi, cigli e aiuole;

2. professionalità degli addetti;

3. Controllo utilizzi DPI da parte degli addetti;

4. qualità interventi effettuati;

5. controllo del corretto utilizzo delle attrezzature;

6. utilizzo prodotti ai fini di diserbo chimico delle aree verdi che sono di volta in volta richiesti da disposizioni normative e comunicazioni/circolari Ministeriali:

7. rispondenza degli interventi a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di personale ritenuto non idoneo al servizio.

Art. 13 – Risoluzione del contratto

Il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile e nelle ipotesi indicate nell'art. 19 del Capitolato speciale d'appalto.

L'Appaltatore può risolvere il contratto in caso di ritardato pagamento del corrispettivo da parte del Comune per oltre sei mesi dalla scadenza di cui all'art. 3.

Art. 14 - Documenti che fanno parte del contratto

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono qui allegati, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, il Capitolato speciale d'appalto, l'offerta tecnica presentata dall'appaltatore, la Scheda tecnica, il Disciplinare tecnico (allegato A), nonché il DVR presentato dall'Appaltatore.

Art. 15 - Penalità

Il Comune, qualora nell'esecuzione del servizio si verificano inadempimenti alle norme contrattuali, applicherà le penalità di cui all'art. 18 del Capitolato speciale d'appalto in base a termini e modalità indicati da tale disposizione.

Art. 16 – Responsabilità per danni

L'appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nell'esecuzione della prestazione e resta a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti del Committente.

Qualora dall'esecuzione dell'appalto e dalle attività ad esso connesse derivassero danni di qualunque natura alle aree verdi, a immobili o a terzi (danni a cose, persone, interruzioni di attività, ecc.), l'Appaltatore ne assume ogni responsabilità ed è tenuto ad intervenire tempestivamente per il ripristino, ove possibile, dello status quo ante, con assunzione diretta, a proprio esclusivo carico, di tutti gli oneri risarcitori.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti e violazioni normative direttamente e/o indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

L'accertamento dei danni che dovessero essere arrecati dall'appaltatore al Comune di Lacchiarella in occasione dell'espletamento del servizio oggetto del presente contratto sarà effettuato dal responsabile comunale del servizio alla presenza dell'incaricato dell'operatore economico appaltatore.

A tale scopo il responsabile comunale del servizio comunicherà con sufficiente anticipo all'appaltatore il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire allo stesso di intervenire.

Qualora l'appaltatore non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto il responsabile del servizio procederà autonomamente alla presenza di due testimoni, procedendo a redigere specifico verbale.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente per il risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall'Appaltatore.

Art. 17 – Subappalto

L'affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito negli atti di gara, si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: (%) dell'importo contrattuale.

L'affidatario si impegna a trasmettere alla stazione appaltante il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio delle prestazioni. La stazione appaltante, prima dell'avvio dell'attività di subappalto effettuerà le verifiche circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice in capo ai subappaltatori, riservandosi fin d'ora la possibilità di non autorizzare il subappalto in assenza dei requisiti di ordine generale. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante.

Il subappalto non autorizzato costituisce motivo di risoluzione del presente contratto e fa sorgere il diritto per l'Ente ad effettuare l'esecuzione in danno dell'appaltatore, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggior danno. Per tutto quanto non previsto, si applica la disciplina dettata dall'art. 119 del Codice.

Art. 18 - Controversie

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione e/o in ogni caso scaturenti del

contratto che non abbiano trovato composizione amministrativa è competente il Foro di Pavia. Viene espressamente esclusa dalle parti la competenza arbitrale per tali controversie.

Art. 19 - Disposizioni finali

Per le altre condizioni non espressamente contemplate e citate nel presente contratto si fa riferimento al Capitolato speciale d'appalto, al disciplinare di gara, alla scheda tecnica, all'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e, per quanto applicabili, alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 20 – Registrazione e spese di stipula del contratto

Tutte le spese contrattuali e di registrazione del presente atto sono a totale carico dell'Appaltatore. Essendo il contratto soggetto ad IVA, verrà effettuata la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/1986. Ai sensi dell'Allegato I.4 del Codice, art. 1 co. 2 e art. 3, la stipula del Contratto è soggetta all'imposta di bollo di importo pari a € .

Art. 21 – Riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,

consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente stesso.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali [D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. ("Codice in materia di trattamento dei dati personali") e ss.mm.ii. e al Regolamento UE n. 2016/679 (c.d. Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR)] e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 22 - Obblighi di condotta ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62

L'Appaltatore con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04.2013, n. 62 (e ss.mm.ii.) e dal Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Lacchiarella approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 6.04.2023.

A tal fine si dà atto che il Comune ha trasmesso all'Appaltatore copia del D.P.R. e del Codice di Comportamento Integrativo di cui sopra, per una loro più completa e piena conoscenza. L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e ss.mm.ii. e al Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Lacchiarella può costituire causa di risoluzione del contratto.

Art. 23 - Divieto ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 (c.d. Pantouflage)

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.n.165/01, così come inserito dal comma 42, lettera l) dell'art. 1 della Legge 190/2012, l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, in ogni caso, di non avere attribuito incarichi di qualsivoglia natura in favore di ex dipendenti del Comune di Lacchiarella che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente negli ultimi tre anni di servizio e si obbliga a non conferire alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ovvero incarichi a qualsiasi titolo in favore di ex dipendenti dell'ente nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Art. 24 - Norme transitorie


Le parti espressamente convengono di demandare tutte le questioni di dettaglio non espressamente previste in questo contratto ad accordi da assumere tra i competenti Responsabili del Comune di Lacchiarella e dell'Appaltatore.

E richiesto, io Ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da n. 15 pagine, delle quali ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono con firma digitale, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.


Io sottoscritto Segretario Comunale attesto che i certificati di firma utilizzati sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 82/2005.

PER IL COMUNE DI LACCHIARELLA


Il Responsabile del Settore Gestione del territorio e del patrimonio, innovazione tecnologica

 (firmato digitalmente)

PER L'APPALTATORE – _____

Sig./Sig.ra  (firmato digitalmente)

L'UFFICIALE ROGANTE – Segretario del Comune di Lacchiarella

 (firmato digitalmente)